



RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA TUNISINA IN MATERIA DI TRASPORTO INTERNAZIONALE SU STRADA DI PERSONE E MERCI, FATTO A ROMA IL 9 FEBBRAIO 2017

Art. 11 (Accordo)

- Obblighi dei trasportatori

1. Conducenti e gli altri membri dell'equipaggio, nonché i veicoli e le merci trasportate, sono soggetti alle leggi e ai regolamenti della Parte contraente sul cui territorio essi si trovano. 2. Le autorizzazioni, i documenti di controllo e gli altri Documenti conformi alle prescrizioni del presente Accordo, oltre ai certificati di assicurazione e a tutti i documenti richiesti dalla legislazione nazionale, devono trovarsi a bordo dei veicoli. Le autorità competenti delle Parti Contraenti stabiliranno di comune accordo, nel quadro della Commissione Mista prevista dall'articolo 14 del presente Accordo, l'elenco dei documenti sopra menzionati.

Versione in vigore dal 22 dicembre 2021 secondo Normattiva, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

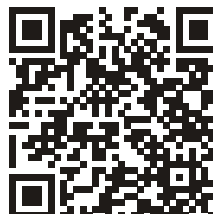
Atto	Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica tunisina in materia di trasporto internazionale su strada di persone e merci, fatto a Roma il 9 febbraio 2017
Estremi	Legge 19 novembre 2021, n. 219
Partizione	Accordo
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 22 dicembre 2021

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 24 settembre 2026

<https://ratiolegis.it/legge-219-2021/accordo-art-11>



Inquadra il QR code per aprire la pagina su RatioLegis.it